

I PRODOTTI A DUPLICE USO E L'INTRODUZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2021/821

Settembre 2021

Il nuovo [Regolamento europeo 2021/821](#), in vigore dal 9 settembre 2021, ha ad oggetto i prodotti c.d. “a duplice uso”, definiti dall’Art.2, n.1, Reg. 2021/821 come

“ i prodotti, incluso il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile che militare, e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione , lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleati o di altri ordigni esplosivi nucleari.”

Scopo: contrastare la proliferazione di armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a tutela della safety e della salvaguardia dei cittadini dell’Unione Europea.

Riferimenti utili:

- [norme unionali relative ai prodotti duali](#)
- [Regolamento europeo 2021/821](#) in tema di procedure nazionali di autorizzazione e di sanzioni

L'ALLEGATO 1 DEL NUOVO REGOLAMENTO

L'Allegato 1, che sarà aggiornato annualmente, riporta un elenco di prodotti a duplice uso classificandoli per categorie, di seguito riportate.

Categoria 0: materiali nucleari, impianti ed apparecchiature;

Categoria 1: materiali speciali e relative apparecchiature;

Categoria 2: trattamento e lavorazione dei materiali;

Categoria 3: materiali elettronici;

Categoria 4: calcolatori;

Categoria 5: telecomunicazioni e sicurezza dell'informazione;

Categoria 6: sensori e laser;

Categoria 7: materiale avionico e di navigazione;

Categoria 8: materiale navale;

Categoria 9: materiale spaziale e propulsione.

Al prodotto duale sarà attribuito un codice di classificazione alfanumerico ECCN che consente di identificare la merce, composto da:

- un **NUMERO** che corrisponde alla categoria in cui il prodotto duale rientra;
- una **LETTERA** che indica la tipologia del bene e corrisponde a una delle sottocategorie, a seconda che si tratti di

- A) sistemi apparecchiature e componenti;
- B) apparecchiature di collaudo, ispezione e produzione;
- C) materiali;
- D) software;
- E) tecnologie.

L'Allegato 1 del Regolamento riporta, tra gli altri, il seguente esempio:

- 1B002 Apparecchiature progettate per la produzione di polveri o particelle di leghe metalliche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
- a. appositamente progettate per evitare la contaminazione; e
 - b. appositamente progettate per l'utilizzazione in uno dei processi specificati in 1C002.c.2.

N.B.: CFR. ANCHE 1B102.

In particolare, il codice duale 1B002 viene attribuito alle apparecchiature destinate alla produzione di polveri o particelle di leghe metalliche, se queste possiedono le caratteristiche di cui ai punti a) e b).

Ne consegue che la verifica sulla dualità del prodotto richiede una conoscenza precisa ed approfondita delle caratteristiche tecniche dei beni.

La classificazione dei prodotti duali è standardizzata e comune in UE e USA.

LA CATCH-ALL CLAUSE (ART.4 REG. 2021/821)

Al di là dei prodotti duali identificati secondo quanto stabilito dall'All.1, il Regolamento prevede anche una catch-all clause.

L'Art.4. del Regolamento, infatti, fa rientrare nell'ambito della dualità anche quei prodotti non rientranti nell'All.1, per cui l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati a scopi militari.

Una volta stabilita la dualità della merce, l'esportatore deve assolvere a due obblighi:

1. ottenere la necessaria l'autorizzazione all'esportazione da parte dell'Autorità competente MAECI/UAMA.
2. presentare all'Agenzia delle Dogane l'autorizzazione all'atto dell'esportazione dei prodotti duali.

Il Regolamento prevede molteplici autorizzazioni, a seconda del tipo di esportazione che l'impresa esegue.

La richiesta di autorizzazione comporta, per l'azienda, il compito di dotarsi di una determinata documentazione, diversa in base al tipo di autorizzazione da ottenere.

Ci sono diversi tipi di autorizzazioni che l'azienda che esporta prodotti duali può essere tenuta a in base al caso specifico:

1. **AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE INDIVIDUALI** utilizzate per una singola operazione di esportazione.
2. **AUTORIZZAZIONI GLOBALI DI ESPORTAZIONE**, hanno validità di due anni e consentono di esportare verso uno determinato gruppo di Paesi.
3. **AUTORIZZAZIONI GENERALI DI ESPORTAZIONE NAZIONALI AGN** prevista secondo quanto stabilito dall'Art.9 del Regolamento, definita dalla legislazione nazionale.
4. **AUTORIZZAZIONI GENERALI DI ESPORTAZIONE DELL'UE** concesse a quegli esportatori che soddisfano determinati requisiti e condizioni d'uso e riguarda esportazioni verso determinati Paesi. Sono previste otto tipologie di autorizzazioni AGEU, di seguito riportate.

Sigla	Tipo di autorizzazione per prodotti e Paesi
EU001	Esportazioni verso Australia, Canada, Islanda, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Regno Unito e Stati Uniti
EU002	Esportazioni di determinati prodotti a duplice uso verso Argentina, Corea del Sud, Sudafrica e Turchia
EU003	Esportazioni successive a riparazione/sostituzione
EU004	Esportazioni temporanee per mostre o fiere
EU005	Telecomunicazioni
EU008	Sostanze chimiche
EU007	Esportazioni infragruppo di software e tecnologia
EU008	Cifratura e sistemi di "sicurezza dell'informazione"

I PROGRAMMI INTERNI DI CONFORMITÀ (PIC)

Una ulteriore novità introdotta dal Regolamento consiste nella previsione dei Programmi interni di conformità, indicati dal Regolamento come

“ politiche e procedure efficaci, appropriate e proporzionate, adottate dagli esportatori per facilitare il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del Regolamento, nonché i termini e le condizioni delle autorizzazioni da esso disciplinate”.

La Commissione Europea ha reso noti gli *“Orientamenti dell’Ue sui programmi interni di conformità relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso”*, indicanti i 7 elementi fondamentali utili per l’adozione dei PIC.

L'adozione di tale Programma:

- viene richiesto a chiunque richieda una autorizzazione globale di esportazione e per le imprese che intendono esportare beni rientranti nella Union General Export Authorization No EU 007.
- Permette di minimizzare il rischio di sanzioni da parte delle autorità e di esercitare un controllo concreto e sistematico sulle esportazioni eseguite.

I PIC permettono di rendere opponibili a terzi il fatto che l'esportatore abbia la piena consapevolezza di esportare merci duali.

L'adozione dei PIC è, al momento, raccomandabile nei confronti degli esportatori di beni duali: tuttavia, una decisione in merito all'obbligatorietà dei programmi interni di conformità viene rimandata all'autorità nazionale degli Stati membri.

**GRAZIE PER LA VOSTRA
ATTENZIONE!**